

Termine d'opposizione: 6 luglio 1966

Decreto federale sulla conclusione d'accordi di consolidamento dei debiti

(Del 17 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85, n. 2, della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1965¹,

décree:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale ha facoltà di concludere accordi per il consolidamento dei crediti svizzeri, purchè la Confederazione abbia garantito i rischi all'esportazione per almeno i due terzi dell'ammontare totale dei crediti conglobati negli accordi.

² Il Consiglio federale è autorizzato a stanziare i crediti necessari all'esecuzione di detti accordi.

³ Il Consiglio federale farà periodicamente rapporto alle Camere circa la conclusione di tali accordi, conformemente all'articolo 10 del decreto federale sulle misure di difesa economica verso l'estero.

Art. 2

La competenza dell'Assemblea federale, per i trattati di cui nel capoverso 4 dell'articolo 89 Cost., è riservata.

Art. 3

¹ Il presente decreto va pubblicato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore del presente decreto, la cui validità è limitata a quattro anni.

¹ FF 1965 II, 821.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 17 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *7 aprile 1966.*

Termine d'opposizione: *6 luglio 1966.*

**Decreto federale
concernente l'ingrandimento della Scuola politecnica
federale e degli istituti annessi**

(Del 10 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 27 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 luglio 1965,

decreta:

Art. 1

Per l'ingrandimento della Scuola politecnica federale e degli istituti annessi sono accordati 444 milioni di franchi in tutto, a titolo di:

| | |
|--|-------------|
| — crediti d'opera per nuovi progetti, ammontanti, in | Fr. |
| totale, a | 377 689 000 |
| — e crediti suppletivi ammontanti, in totale a | 66 311 000 |

Detti crediti s'articolarono come segue:

| <i>Gruppo centrale della Scuola e Dübendorf</i> | <i>Crediti d'opera</i> |
|---|--|
| | <i>Fr.</i> |
| a. per la trasformazione dell'edificio principale | 51 873 000 |
| b. per l'ampliamento del laboratorio meccanico (ML2) | 32 228 000 |
| c. per la trasformazione e sopraelevazione dell'edificio di scienze | 22 594 000 |
| d. per la costruzione di nuovi edifici dell'istituto federale per la sistemazione, la depurazione e la protezione delle acque a Dübendorf | 22 655 000 |
| e. per la costruzione ed attrezzatura d'un ulteriore edificio del laboratorio per la prova dei materiali a Dübendorf | <i>Credito suppletivo</i> 2 650 000 |

*Istituti di fisica nel gruppo annesso dello Höggerberg,
a Villigen e a Würenlingen*

| | |
|--|--|
| a. per la costruzione del laboratorio di fisica dei corpi solidi, dell'istituto di geofisica e di fisica dell'atmosfera, dell'istituto di biologia molecolare e di biofisica, come pure degli edifici per l'insegnamento e i servizi ausiliari nel gruppo annesso dello Höggerberg | <i>Crediti d'opera</i> Fr. 153 856 000 |
|--|--|

| | |
|--|---|
| b. per la costruzione d'un impianto di ricerche per la fisica nucleare, dotato di un acceleratore ad alto flusso protonico, di 500 MeV, a Villigen | <i>Crediti d'opera</i> Fr. 92 500 000 |
| c. per l'ampliamento dell'edificio del reattore DIORIT dell'Istituto federale di ricerche sui reattori, a Würenlingen | 1 983 000 |
| d. per il compimento dei seguenti edifici nel gruppo annesso dello Höggerberg: | <i>Crediti suppletivi</i> |
| — centrale energetica con installazioni tecniche generali | 35 683 000 |
| — laboratorio di fisica nucleare | 4 825 000 |
| — istituto di fisica tecnica con la sezione per le ricerche industriali | 13 856 000 |
| — via d'accesso e sistemazione esterna | 9 297 000 |

Art. 2

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Entro il quadro dei crediti globali accordati, esso è autorizzato a procedere a trasferimenti di scarsa entità tra i vari crediti d'opera o suppletivi.

² I crediti annui necessari vanno iscritti nel bilancio di previsione della Confederazione.

Art. 3

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 marzo 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*:

Berna, 10 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

**Decreto federale
 concernente lo stanziamento di crediti d'opera
 per costruzioni di edifici postelegrafonici a Friburgo,
 Ginevra e Nidau, come pure per l'acquisto
 di immobili a Basilea, Dietikon, Langenthal, Losanna,
 San Gallo, Uster e Zurigo**

(Del 14 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1965,

decreta:

Art. 1

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per costruzioni di edifici postelegrafonici e acquisti di immobili:

| | Fr. |
|--|------------|
| 1. Edificio postelegrafonico a Friburgo | 21 575 000 |
| 2. Edificio delle poste a Nidau | 2 395 000 |
| 3. Edificio dei telefoni a Ginevra-Petit-Lancy | 1 722 000 |
| 4. Edificio delle telecomunicazioni a Ginevra-Plainpalais | 14 055 000 |
| 5. Acquisto d'un immobile a Basilea (Steinentorstrasse) | 1 970 000 |
| 6. Acquisto d'un immobile per la posta a Dietikon | 960 000 |
| 7. Acquisto d'un immobile per la posta a Langenthal | 1 530 000 |
| 8. Acquisto d'un immobile a Losanna (chemin de Préville) | 1 100 000 |
| 9. Acquisto d'un immobile per i telefoni a San Gallo (Salis- strasse/Krügerstrasse) | 1 990 000 |
| 10. Acquisto d'un immobile per la posta a Uster | 1 500 000 |
| 11. Acquisto d'un immobile per i telefoni a Zurigo (Müller- strasse) | 890 000 |

² Le modifiche che s'avverassero necessarie potranno essere apportate ai progetti di costruzione, purchè entro i limiti dei crediti stanziati.

Art. 2

¹ L'acquisto di diverse parcelle d'una superficie totale di 5400 m² circa, in correlazione con la costruzione dell'edificio postelegrafonico a Friburgo, è autorizzato.

² Il credito d'opera va registrato nel bilancio di previsione o in una richiesta suppletiva di crediti, non appena sia nota la somma d'acquisto del terreno.

Art. 3

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 1, cpv. 1, n. 5 e l'art. 2 del decreto federale del 22 giugno 1961 concernente lo stanziamento di crediti d'opera e suppletivi per la costruzione di edifici postelegrafonici e l'acquisto di immobili in Bellinzona, Berna, Friburgo, Ginevra, Klosters, Lugano, Neuchâtel e sul Bantiger.

Art. 4

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 14 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

**Decreto del Consiglio federale
che modifica il conferimento dell'obbligatorietà generale
al contratto collettivo di lavoro per il mestiere
del tappezziere-decoratore**

(Del 22 marzo 1966)

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni che modificano il contratto collettivo di lavoro per il mestiere del tappezziere-decoratore, allegato al decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 1965¹ e da questo reso d'obbligatorietà generale.

Art. 13, cpv. 3

I salari orari minimi, compreso un supplemento del 6,6 per cento come compenso per la diminuzione di tre ore della settimana lavorativa, e un aumento salariale di 35 centesimi, sono:

| | nelle grandi città fr. | nelle zone urbane fr. | nelle altre zone fr. |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Per i tappezzieri e i tappezzieri- decoratori qualificati: | | | |
| durante il 1 ^o anno dopo il tirocinio | 4.70 | 4.60 | 4.50 |
| durante il 2 ^o anno dopo il tirocinio | 5.05 | 4.95 | 4.85 |
| a contare dal 3 ^o anno dopo il tirocinio | 5.45 | 5.30 | 5.20 |
| Per gli operai semiqualeficati | 4.60 | 4.50 | 4.40 |
| Per gli operai ausiliari | 4.50 | 4.40 | 4.30 |
| Per le cucitrici-tappezziere qualificate: | | | |
| durante il 1 ^o anno dopo il tirocinio | 4.25 | 4.20 | 4.15 |
| durante il 2 ^o anno dopo il tirocinio | 4.35 | 4.30 | 4.25 |
| a contare dal 3 ^o anno dopo il tirocinio | 4.45 | 4.40 | 4.35 |
| Per le cucitrici semiqualeficate | 4.00 | 3.90 | 3.85 |

¹ FF 1965 II, 340.

Ordinamento speciale per il Cantone di Zurigo, articolo 1

In vece dell'articolo 13, capoverso 3, del contratto collettivo valgono i seguenti salari orari medi aziendali (inclusa la compensazione per la riduzione della durata del lavoro di tre ore e un aumento salariale di 35 centesimi):

| | Città di Zurigo fr. | Città di Winterthur fr. | Altri luoghi fr. |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Per i tappezzieri e i tappezzieri- decoratori qualificati: | | | |
| durante il 1° anno dopo il tirocinio . | 5.15 | 5.05 | 4.95 |
| durante il 2° anno dopo il tirocinio . | 5.35 | 5.25 | 5.05 |
| a partire dal 3° anno dopo il tirocinio | 5.70 | 5.50 | 5.35 |
| Per gli operai semiqualeficati | | | |
| a contare dal 2° anno di servizio . | 5.40 | 5.30 | 5.00 |
| Per gli operai ausiliari | 5.00 | 4.90 | 4.75 |
| Per le cucitrici-tappezziere qualificate: | | | |
| a contare dal 2° anno dopo il tirocinio | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| a contare dal 3° anno dopo il tirocinio | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Per le cucitrici semiqualeficate | 4.30 | 4.30 | 4.30 |

II

Il presente decreto entra in vigore l'11 aprile 1966 e avrà effetto fino al 31 maggio 1970.

Berna, 22 marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Vicepresidente:

Bonvin

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Decreto federale sulla conclusione d`accordi di consolidamento dei debiti (Del 17 marzo 1966)

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1966 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 1 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 14 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'objet | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 07.06.1966 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 411-418 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 155 540 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.